

**CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO DEL  
C.C.N.L. DEL 6 LUGLIO 1995, PER I LAVORATORI  
DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA  
PROVINCIA DI BOLOGNA**

*IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1998*

Il giorno 8 giugno 1998 tra

- La Legacoop di Bologna, rappresentata dai Sigg. : Calari Roberto, Giordani Giuliano, Medici Gioacchino.
- La Unione Provinciale delle Cooperative, rappresentata dai Sigg.: Maccaferri Guido e Vismara Luca.
- La Associazione Generale delle Cooperative della Provincia di Bologna, rappresentata dal Sigg. Poli.

e

- La Fe.N.E.A.L. – U.I.L., rappresentata dai Sigg.: Cantelli Giuliano e Caruso Angelo.
- La F.I.L.C.A. – C.I.S.L., rappresentata dai Sigg.: Capponi Rina
- La F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L., rappresentata dai Sigg.: Carboni Remo e Stanzani Celeste.

Si è convenuto, in applicazione di quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti di imprese edili ed affini del 6 luglio 1995 e coerentemente con quanto definito dall'accordo del luglio 1993 tra Governo e Parti Sociali, di procedere al rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 30 agosto 1989 per i dipendenti delle Cooperative Edili ed Affini sulla base di quanto di seguito indicato:

**Protocollo di intesa e di valutazione congiunta sullo sviluppo del settore delle costruzioni edili a Bologna con le finalità di combattere la concorrenza sleale, il lavoro abusivo ed irregolare.**

**Osservatorio**

Le Parti convengono sull'esigenza di determinare momenti di verifica e monitoraggio sugli appalti e sulle condizioni di aggiudicazione che, unitamente ai dati forniti dalle Casse Edili su occupazione, denunce ore, iscrizioni, ecc., costituiscano strumenti al servizio delle Parti stesse, tali da consentire una concreta lotta alla evasione contributiva, al lavoro nero, alle logiche del massimo ribasso favorendo e premiando, tramite meccanismi adeguati, quelle imprese più strutturate che si attengano al rispetto delle norme contrattuali edili e di legge.

Le Parti, in considerazione dei contenuti del protocollo di intesa sottoscritto tra il Collegio Costruttori Edili della Provincia di Bologna e le O.O.S.S. di categoria in merito alla necessità di dar vita a procedure e strumenti congiunti di valutazione sullo sviluppo del settore delle costruzioni edili a Bologna, con la finalità di combattere la concorrenza sleale, il lavoro abusivo ed irregolare e creare le condizioni per una concorrenza basata sulle capacità imprenditoriali e sulla valorizzazione delle professionalità del settore, si impegnano a dar vita ad un unico tavolo di confronto tra tutte le Associazioni Imprenditoriali Bolognesi che condividono questa esigenza per procedere, entro il mese di giugno 1998, alla definizione di un documento congiunto tra tutte le Associazioni economiche del settore.

## Articolo 1

### **Cassa Assistenza Lavoratori Edili delle Cooperative della Provincia di Bologna.**

#### **Contributo istituzionale – A.P.E. ordinaria e straordinaria – Contributo formazione e sicurezza.**

Nell'ambito delle iniziative per combattere il lavoro abusivo e irregolare e per scoraggiare comportamenti che costituiscano violazioni degli obblighi contributivi a carico delle imprese, le parti convengono sulla necessità di determinare un regime differenziato per premiare quelle imprese che adempiono tali obblighi con riferimento ad un monte ore lavorato corrispondente a quello reale.

Dal 1° gennaio 1998, i contributi per l'anzianità professionale edile ed il contributo istituzionale C.A.L.E.C. saranno versati nella misura di cui alla tabella seguente:

#### **Imprese che denunciano un monte ore settimanale non inferiore a 40 ore:**

Ape ordinaria	16%	su paga base
Ape straordinaria	6%	su paga base
Contributo istituzionale	4,70%	di cui 0,50% a carico del lavoratore

Il contributo istituzionale resta momentaneamente invariato pur nella riconferma delle Parti dell'impegno a ricercare le condizioni per una sua progressiva diminuzione.

#### **Imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore alle 40 ore:**

Ape ordinaria	19,70%
Ape straordinaria	10,50%
Contributo istituzionale	4,70% di cui 0,50% a carico del lavoratore

**Per le sole imprese che hanno denunciato un monte ore settimanale non inferiore a 40 ore, tali nuove aliquote saranno applicate con decorrenza 1° gennaio 1998.**

Per la determinazione del monte ore settimanale verranno applicati i criteri stabiliti, ai fini delle dichiarazioni I.N.P.S., dall'art. 29 della legge n° 341/95. In aggiunta è consentita un' oscillazione del 5% per accadimenti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, non espressamente previsti dalle modalità applicative dell'art.29 L. 341/95 e sue successive modificazioni o integrazioni e dal D.M. del 16/12/96.

Rispetto alle nuove percentuali contributive alla C.A.L.E.C. sopra elencate si confermano le attuali modalità di calcolo sugli elementi delle retribuzioni così come definiti precedentemente.

I valori sopra indicati dei contributi alla C.A.L.E.C. comprendono:

- Lo 0,15 da destinare al contributo formazione e sicurezza di cui al paragrafo successivo.
- Inoltre, il contributo per la mutualizzazione degli oneri derivanti dalla istituzionalizzazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, qualora si ravvisi la necessità degli stessi, verrà sostenuto, secondo la necessità, dalle cooperative che non abbiano un proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

A partire dalla data del presente accordo il contributo per la Scuola Professionale Edile prenderà il nome di "contributo formazione e sicurezza". L'incremento di tale contributo, mutualizzato secondo le modalità di cui sopra, sarà versato dalla C.A.L.E.C. all'Istituto Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna per lo svolgimento delle funzioni di Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro nell'Edilizia della Provincia di Bologna. L'impresa avrà diritto alla certificazione di regolarità contributiva da parte della C.A.L.E.C. solo qualora si attenga ai criteri previsti dall'art. 29 della L.341/95 e dal D.M. del 16/12/96.

**Le Parti si impegnano, in relazione a quanto stabilito nell'Accordo Nazionale del 24 febbraio 1998 relativo alle modalità di superamento dell' A.P.E.S., a ridurre nei prossimi anni il contributo versato dalle Cooperative a tal fine secondo le progressioni previste nel citato accordo nazionale che prevede che la prestazione per A.P.E.S. cessi definitivamente con gli eventi verificatisi entro il 31 dicembre 2003.**

## **Articolo 2**

### **ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE**

Le parti, sulla base dell'Accordo Nazionale del 9 marzo 1998, relativo all'armonizzazione contrattuale per un'erogazione variabile pari ad un massimo del 7% dei minimi tabellari (paga base e stipendio) in vigore alla data del primo luglio 1997, convengono di istituire l'elemento economico territoriale di cui agli artt. 52-81 e 6 punto a) lettera d) del C.C.N.L. Cooperative di Produzione e Lavoro del 6 luglio 1995 nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio, come precisato nella tabella annessa all'articolo successivo.

L'E.T.T. potrà essere riconosciuto annualmente in funzione del miglior andamento complessivo del settore nella Provincia di Bologna tenendo conto dei seguenti indicatori riferiti all'anno precedente a quello di erogazione dell'elemento economico territoriale:

- Numero di ore ordinarie lavorate dagli operai addetti.
- Numero ore di cassa integrazione autorizzate.
- Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla C.A.L.E.C. e monte salari relativo.
- Numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia.
- Numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia.

Al fine della conferma o variazione della misura dell'E.E.T. in rapporto ai parametri sopra individuati, le Parti si incontreranno nel mese di novembre di ogni anno per tutta la durata del presente contratto integrativo.

In attesa della conferma o variazione dell'E.T.T. che avverrà nel mese di novembre, dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1998, per la vigenza del presente contratto integrativo territoriale, verrà erogato mensilmente un importo a titolo di acconto sull'E.T.T. come da tabella allegata all'articolo successivo.

Con la retribuzione del mese di dicembre di ogni anno si procederà al conguaglio tra quanto anticipato e l'importo dell'E.E.T. spettante.

Le Parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui al presente articolo è stata definita in conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e 3 luglio 1997 e che l'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993 dall'art.2 del D.L. 25 marzo n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n° 135.

Solo ai lavoratori in forza, con decorrenza della retribuzione, al momento della stipula della presente ipotesi di accordo verrà corrisposto un recupero delle anticipazioni di salari e stipendi previste dal presente accordo e non ancora corrisposte fino a tale data.

### **Articolo 3**

#### **MISURA DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE**

In relazione a quanto sopra, l'E.E.T. di cui all'art. 6 C.C.N.L. 6/07/95 sarà corrisposto, con decorrenza 1° gennaio 1998, in acconti mensili per gli impiegati ed in acconti orari per gli operai nelle misure di cui alla tabella seguente:

<b>livello</b>	<b>acconto mensile</b>	<b>acconto orario</b>
<b>8</b>	<b>137.725</b>	
<b>7</b>	<b>115.690</b>	<b>668,72</b>
<b>6</b>	<b>99.160</b>	<b>573,17</b>
<b>5</b>	<b>84.290</b>	<b>487,22</b>
<b>4</b>	<b>75.200</b>	<b>434,60</b>
<b>3</b>	<b>69.965</b>	<b>404,42</b>
<b>2</b>	<b>62.800</b>	<b>363,00</b>
<b>1</b>	<b>55.090</b>	<b>318,43</b>

## **Articolo 4**

### **Mensa**

Con decorrenza 1° luglio 1998 il costo complessivo del pasto sarà fissato in lire 9000, di cui  $\frac{3}{4}$  a carico dell'Impresa, fino ad un massimo di lire 6.750, ed  $\frac{1}{4}$  a carico del lavoratore.

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole cooperative.

Le parti si incontreranno entro dicembre di ogni anno per definire la rivalutazione del costo complessivo del pasto.

## **Articolo 5**

### **Vestiario**

A decorrere dal 1° gennaio 1998, le Cooperative, fermo restando l'obbligo di fornire al lavoratore i dispositivi antinfortunistici di protezione individuali previste da norme di legge, forniranno due tute di lavoro ogni anno agli operai che abbiano maturato presso la medesima impresa un'anzianità di servizio di almeno sei settimane.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

## **Articolo 6**

### **Elemento distinto della retribuzione.**

L' art. 17 del Contratto Integrativo Provinciale Cooperativo in vigore dal 1° luglio 1989 viene così modificato:

“ A far data dal primo settembre 1998 il valore dell'E.D.R. sarà, in via definitiva, congelato nei seguenti importi:

Nuova tabella E.D.R. c.c.i.p.l. edile Bologna 06-98 :

OPERAI					IMPIEGATI			
		1/9/98	Tot EDR	liv			1/09/98	Tot EDR
-	-	-	-	8	22.000	-	10.700	32.700
144,51	-	92,49	237	7	22.000	-	10.700	32.700
144,51	-	92,49	237	6	22.000	-	10.700	32.700
144,51	-	92,49	237	5	22.000	-	10.700	32.700
144,51	23,00	92,49	260	4	22.000	3.979	10.700	36.679
144,51	20,00	92,49	257	3	22.000	3.460	10.700	36.160
144,51	17,00	92,49	254	2	22.000	2.941	10.700	35.641
144,51	-	92,49	237	1	22.000	-	10.700	32.700

I presenti importi assorbono e sostituiscono quelli in vigore nel precedente integrativo.  
 Gli importi di cui al presente articolo verranno corrisposti per tutti gli istituti contrattuali.

### **Articolo 7**

#### **Organismo Paritetico in materia di sicurezza.**

Sulla base di quanto previsto nell'accordo siglato tra le principali associazioni di categoria della Provincia di Bologna in rappresentanza delle imprese edili associate il 24 luglio 1997 in materia di Organismo Paritetico per la Sicurezza le Parti firmatarie del presente accordo confermano l'Istituto Professionale Edile come lo strumento comune tra le parti che possa utilmente continuare a svolgere il ruolo di Organismo paritetico territoriale per la sicurezza, così come previsto dalla legge 626.  
 Le Parti convengono inoltre sulla necessità di addivenire ad un accordo complessivo entro il mese di giugno 1998 tra le associazioni imprenditoriali che sostengono l'Istituto Professionale Edile, al fine di definire e precisare programmi e modalità operative dell'Organismo paritetico.

## **Articolo 8**

### **Trasferta**

A decorrere dal 1° gennaio 1998 agli operai comandati a prestare la loro opera in un cantiere situato al di fuori del confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione, competerà, oltre al rimborso delle spese di viaggio nel caso utilizzi mezzi propri o provveda al costo del trasporto, una diaria di trasferta in base alle seguenti percentuali:

- a. Per le distanze fino a 10 km. dal confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione: diaria dell' 8%.
- b. Per le distanze comprese tra i 10 e i 25 km. fuori dal confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione: diaria del 16%.
- c. Per le distanze comprese tra i 25 e i 35 km. fuori dal confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione: diaria del 25%.
- d. Per le distanze oltre i 35 km. fuori dal confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione: diaria del 30%.

Le parti convengono che, qualora il trasporto avvenga in orario di lavoro, non deve essere erogata la diaria di trasferta e che, qualora lo stesso avvenga con mezzi aziendali, nessun rimborso è dovuto per il trasporto.

In caso di erogazione della diaria di trasferta , gli operai concorreranno al pagamento del costo complessivo del pasto giornaliero con un contributo pari al 50% del costo stesso.

Agli operai già comandati a prestare la loro opera in cantieri operativi prima del 1° luglio 1998 e limitatamente alla durata degli stessi, continueranno ad applicarsi le diarie previste dall'art.12 del contratto integrativo territoriale cooperativo in vigore dal 1° luglio 1989.

La presente normativa troverà applicazione in assenza di accordi aziendali in materia stipulati tra le Parti.

## Articolo 9

### **Indennità per lavori in galleria –Indennità per condizioni di eccezionale disagio in galleria.**

Si richiama espressamente quanto previsto dal C.C.N.L. cooperativo del 6 luglio 1995, all'art. 60-gruppo-B-lavori in galleria per quanto riguarda le condizioni di eccezionale disagio.

Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre 1 Km dall'imbocco:

<b>Da 1 a 2 km</b>	<b>14%</b>
<b>Da 2 a 3 km</b>	<b>15%</b>
<b>Da 3 a 4 km</b>	<b>18%</b>
<b>Da 4 a 5 km</b>	<b>20%</b>
<b>Da 5 a 6 km</b>	<b>22%</b>

In relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.

- a. Presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai ...12%.
- b. Discenderie con pendenza superiore al 10% purchè in presenza di venute d'acqua puntuali con ristagni anomali al fronte in conseguenza della pendenza ...6% (assorbita dalla precedente se contemporanea).
- c. Gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60% ...12%.
- d. Gallerie di sezione particolarmente ristretta ...12%.
- e. Concorrenza di disagi (distanza dal fronte di avanzamento e lettere a,b,c,d ) ...30% massimo.

Le parti convengono che il presente accordo è esaustivo delle richieste sindacali di cui all'art. 60 del C.C.N.L. del luglio 1995 e verrà considerato per la valutazione dei costi complessivi a carico delle imprese.

La presente regolamentazione assorbe, fino a concorrenza, eventuali accordi già in essere disciplinanti le medesime materie.

## Articolo 10

### Flessibilità – ciclo continuo.

Con riferimento a specifiche esigenze tecnico produttive manifestate da singole cooperative, le Parti firmatarie del presente accordo convengono sulla possibilità di stipulare specifici accordi che definiscano forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro con le relative modalità e trattamenti retributivi.

Tali accordi saranno promossi dalle singole Cooperative attraverso le Centrali Cooperative firmatarie del presente accordo; saranno considerate prioritarie le esigenze formulate dalle Cooperative che negli ultimi dodici mesi non abbiano proceduto a riduzioni di personale e prevedano un piano di sviluppo occupazionale.

Qualora la Cooperativa si avvalga di un orario di lavoro strutturato su turni a ciclo continuo senza soluzione di continuità, comprensivo del turno notturno e delle giornate di sabato e domenica, in aggiunta alle maggiorazioni contrattuali previste nel C.C.N.L. verranno erogate le seguenti indennità:

Dal 1° gennaio 1998	Dal 1° giugno 1999
Turno notturno £. 4.000 al giorno lorde	Turno notturno £. 6.000 al giorno lorde
Sabato £. 12.000 al giorno lorde	Sabato £. 16.000 al giorno lorde
Domenica £.14.000 al giorno lorde	Domenica £.19.000 al giorno lorde

Tali indennità saranno corrisposte al 100% per presenze superiori alle 4 ore ed al 50% per presenze pari o inferiori a 4 ore.

Le parti definiranno le modalità di assorbimento degli analoghi trattamenti in essere dal 1° luglio 1998 entro la data di stesura definitiva del testo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro.

## **Articolo 11**

### **Decorrenza – Durata – Stesura.**

Il presente Accordo decorre dal 1° gennaio 1998 per la parte di calcolo economico e dal 1° giugno per la parte normativa.

L'accordo avrà durata fino al 1° gennaio 2002, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Le parti si impegnano a concludere la stesura del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del C.C.N.L. del luglio 1995 per i lavoratori dipendenti delle Cooperativi edili ed affini della Provincia di Bologna a breve termine.

*Letto, confermato, sottoscritto.*

**Verbale di intesa relativo all'accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro integrativo del CCNL del luglio 1995 per i lavoratori dipendenti delle cooperative edili ed affini della provincia di Bologna**

Tra le Parti firmatarie del citato Accordo si conviene quanto segue:

***Elemento Economico Territoriale***

Le Parti, in riferimento alla definizione di questo punto non possono non rilevare che esiste una diversità di riferimenti cui rimandano il CCNL nazionale cooperativo rispetto ad altri CCNL e come tutto ciò comporterebbe nei fatti l'impossibilità di realizzare le politiche e gli obiettivi comuni di omogeneità dei costi contrattuali di settore tra i diversi soggetti imprenditoriali titolari di contrattazione collettiva.

Pertanto le Parti si impegnano a sollecitare le proprie Associazioni ed OO.SS. nazionali di categoria affinché individuino nel merito le più opportune soluzioni nei tempi più brevi possibili.

In tale ambito le Associazioni Cooperative della Provincia di Bologna in attesa che le Parti nazionali definiscano quanto sopra espresso, al solo fine di garantire l'omogeneità di trattamento dei lavoratori nell'ambito territoriale impegnano le proprie associate a computare detto E.E.T. come elemento utile agli effetti della determinazione dei diversi istituti contrattuali e di legge fino al rinnovo del C.C.N.L. nazionale che, dovrà comunque, qualora non fosse già intervenuto uno specifico accordo, definire in via definitiva la materia.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'elemento economico territoriale, in base anche all'incidenza sui costi di impresa, si è considerato il particolare regime contributivo di favore introdotto dal D.L. 67/97, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, relativamente alle erogazioni di secondo livello e, pertanto, qualora tale regime non dovesse essere riconosciuto, per qualsiasi ragione, all'elemento economico territoriale in argomento, le Parti concordano di ridefinire la materia.

## ***Accordo nazionale per il superamento dell'Apes e per la Previdenza complementare***

Le Parti:

- valutate con soddisfazione le intese raggiunte a livello nazionale relativamente all'istituzione del fondo di Previdenza Complementare Unitario per i soci e dipendenti delle cooperative di lavoro e servizi e in attesa di eventuali intese attuative per il settore e tenuto conto del percorso conseguente di graduale superamento dell'APES, programmato nei limiti dell'anno 2003;
- dato atto del carico particolarmente oneroso che le cooperative bolognesi hanno sostenuto e sostengono in deroga al tetto del 2% contributivo, in relazione alla necessità di assicurare l'equilibrio economico finanziario del Fondo e della Cassa Edile deputata alla gestione dello stesso

*dichiarano,*

il proprio impegno a farsi carico, per quanto possibile, come deroga eccezionale e motivata a quanto previsto dall'Accordo nazionale per il superamento dell'APES, della costituzione di una nuova prestazione extracontrattuale per i lavoratori pensionandi, rigorosamente a termine, da definirsi in sede di accordo per le prestazioni extracontrattuali.

Le parti concordano che tale prestazione avrà caratteristiche omogenee per tutto il settore della Provincia di Bologna,

### **Dichiarazione congiunta delle Parti**

Le parti convengono sull'obiettivo della realizzazione di un sistema unitario di Casse edili per tutto il settore anche al fine di garantire omogeneità di trattamenti per i lavoratori e di costi per le imprese.

Le parti sollecitano a livello nazionale le rispettive rappresentanze verso il raggiungimento sulla materia di rapide intese a livello nazionale.

In tal senso dichiarano comunque la propria disponibilità a verificare le possibilità esistenti a livello provinciale.

*Letto, confermato e sottoscritto.*

Tra le Parti firmatarie del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, per i lavoratori dipendenti delle imprese cooperative edili ed affini della Provincia di Bologna

siglato il 18 giugno 1998 si conviene di procedere, in armonia con quanto previsto nel suddetto accordo integrativo art. 1, alla revisione delle aliquote previste per A.P.E. Ordinaria e per A.P.E. Straordinaria secondo i valori di seguito allegati:

Imprese che denunciano un monte ore settimanale non inferiore a 40 ore:

**A.P.E. Ordinaria            12% su paga base**

**A.P.E. Straordinaria      2% su paga base**

**Contributo Istituzionale 4,70% di cui lo 0,50% a carico del lavoratore**

Le nuove aliquote avranno decorrenza dal 1° OTTOBRE 2000.

Restano invariati gli altri punti dell'accordo.